

Edizione di martedì 7 Maggio 2019

IVA

Non imponibilità Iva anche prima della dichiarazione d'intento?

di Marco Peirolo

IMPOSTE SUL REDDITO

Estromissione a convenienza potenziata con opzione per la cedolare

di Alessandro Bonuzzi

ENTI NON COMMERCIALI

Enti non commerciali ed esenzione Imu: posizione “rigida” della Cassazione

di Luca Caramaschi

ACCERTAMENTO

Nelle indagini finanziarie il contraddittorio è sempre obbligatorio?

di Marco Bargagli

PENALE TRIBUTARIO

La natura del pegno determina la sequestrabilità del conto corrente

di Angelo Ginex

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

IVA

Non imponibilità Iva anche prima della dichiarazione d'intento?

di Marco Peirolo

La Corte di Cassazione, con la [sentenza n. 9586 del 05.04.2019](#), ha affermato che il **regime di non imponibilità dell'articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972** si applica anche se, sul piano temporale, il fornitore ha **emesso fattura senza addebito dell'Iva prima di avere ricevuto la dichiarazione d'intento** dal cliente.

La pronuncia, riferita alla disciplina in vigore prima delle modifiche introdotte dall'[articolo 20 D.Lgs. 175/2014](#), supera non solo le indicazioni fornite dalla prassi amministrativa al riguardo, ma anche il dato normativo, che all'[articolo 1, comma 1, lett. c\), D.L. 746/1983](#) – nel testo vigente all'epoca dei fatti – **subordinava il trattamento di non imponibilità** alla condizione “*che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta risulti da apposita dichiarazione (...) consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana, prima dell'effettuazione della operazione*”.

Come rilevato dai giudici di legittimità, la conclusione raggiunta si giustifica “**anche in considerazione del diritto eurounitario in materia di Iva** quale tributo armonizzato, come interpretato anche dalla Corte di Giustizia oltre che da questa Corte, onde evitare che la disciplina in materia di Iva relativa alle «cessioni all'esportazione» non sia applicata **in ragione di mere circostanze formali**, nella specie la **tardiva comunicazione della dichiarazione d'intento**.

Ciò, però, a condizione che il contribuente provi la **sussistenza di tutti i presupposti fattuali** caratterizzanti la detta cessione, in quanto derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria.

Per il caso in cui la tardiva dichiarazione si manifesti **ideologicamente falsa**, il contribuente deve altresì dimostrare l'**assenza di un proprio coinvolgimento nell'attività fraudolenta**, ossia di non essere stato a conoscenza dell'assenza delle condizioni legali per l'applicazione del regime in esame o di non essersene potuto rendere conto, pur avendo adottato tutte le ragionevoli misure in suo potere”.

È il caso di chiedersi **se lo stesso risultato sia valido nel sistema in vigore dopo le modifiche introdotte dal citato articolo 20 D.Lgs. 175/2014**, che ha riformulato l'[articolo 1, comma 1, lett. c\), D.L. 746/1983](#) prevedendo, ai fini della non imponibilità, “*che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta risulti da apposita dichiarazione (...) trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica*”. La norma aggiunge che “*la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, sarà consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana*”.

In linea di principio, la **conclusione della Suprema Corte**, ammesso che sia condivisibile, potrebbe valere anche nel nuovo regime, ma ritengo utile – per escludere tale interpretazione – spostare l'attenzione sulle **disposizioni che disciplinano il regime sanzionatorio**.

Ai fini che qui interessano, assumono rilevanza le sanzioni amministrative previste dai [commi 3 e 4-bis](#) dell'**articolo 7 D.Lgs. 471/1997**, secondo cui, rispettivamente:

- “*chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa*” (**comma 3**);
- “*è punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17*” (**comma 4-bis**).

La **sanzione proporzionale** si riferisce alla duplice ipotesi della **mancanza della dichiarazione d'intento** e della **dichiarazione d'intento rilasciata in assenza dei presupposti**. Tali violazioni hanno **carattere sostanziale** e ad essere punito è, rispettivamente, il **fornitore**, per avere effettuato operazioni in regime di non imponibilità di cui all'[articolo 8, comma 1, lett. c\), del D.P.R. n. 633/1972](#) in mancanza della dichiarazione d'intento e il **cliente**, che abbia **acquistato beni e servizi senza applicazione dell'Iva** a fronte di una dichiarazione d'intento rilasciata in assenza dei presupposti.

La **sanzione fissa** è, invece, irrogata al fornitore che abbia effettuato operazioni in regime di non imponibilità **prima di avere ricevuto e riscontrato telematicamente la dichiarazione d'intento**. Si tratta, in questa ipotesi, di una violazione che, a seguito della revisione del sistema sanzionatorio operata dal **D.Lgs. 158/2015**, non è più punita con la **sanzione proporzionale** in considerazione delle modifiche intervenute sulla disciplina della comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle **dichiarazioni d'intento**.

L'[articolo 20 D.Lgs. 175/2014](#) ha, infatti, radicalmente modificato la **procedura per l'invio e la consegna** delle **dichiarazioni d'intento**. Nel nuovo sistema, l'esportatore abituale è obbligato a **trasmettere telematicamente la dichiarazione d'intento** all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita **ricevuta telematica**. Successivamente, l'esportatore abituale deve **curare la consegna al fornitore** (o in Dogana) della **dichiarazione d'intento** e della **relativa ricevuta di presentazione**, cosicché il fornitore stesso è tenuto a verificare che la dichiarazione d'intento

sia stata presentata all'Agenzia delle Entrate, pena l'applicazione della **sanzione fissa** ([circolare 31/E/2014](#), § 11).

Ne discende che l'intervento operato dal **D.Lgs. 158/2015** pare finalizzato ad escludere che siano punite nel modo più grave le violazioni dovute al **semplice ritardo nella consegna della dichiarazione d'intento al fornitore e/o al suo riscontro telematico**, sempreché l'operazione in regime di non imponibilità sia **regolare** sussistendo i presupposti per l'acquisto senza applicazione dell'Iva riconlegati allo *status* di esportatore abituale e al *plafond* disponibile.

Come risulta dalla prassi che, a quanto consta, è seguita dagli Uffici, il **passaggio dalla sanzione fissa a quella proporzionale** si verifica quando, **al momento di effettuazione dell'operazione non imponibile, l'esportatore abituale non abbia ancora trasmesso per via telematica all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento**. In tal caso, la violazione del fornitore assume **carattere sostanziale**, con la conseguente applicazione della **sanzione dal 100% al 200% dell'imposta**, fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo.

In definitiva, affinché non si rientri nell'ipotesi della **"mancanza della dichiarazione d'intento"**, punita con la **sanzione proporzionale**, sembra indispensabile che la ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate a fronte dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento sia **anteriore al momento di effettuazione dell'operazione** per la quale sia stata emessa fattura senza addebito dell'Iva ex [articolo 8, comma 1, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#). In tal caso, la non imponibilità deve intendersi **correttamente applicata**.

Special Event
**LA SIMULAZIONE DI UN LAVORO DI REVISIONE LEGALE
TRAMITE UN CASO OPERATIVO – CORSO AVANZATO**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Estromissione a convenienza potenziata con opzione per la cedolare

di Alessandro Bonuzzi

L'applicazione **combinata** delle disposizioni recate dalla Legge di Bilancio 2019 relative all'**estromissione agevolata** e all'estensione del regime della **cedolare secca** a negozi e botteghe potrebbe garantire un apprezzabile **risparmio fiscale**.

È noto, infatti, che la **L. 145/2018** ha riproposto l'estromissione agevolata dall'impresa individuale degli **immobili strumentali** posseduti al **31 ottobre 2018** con effetto dal **1° gennaio 2019**. La misura agevolativa è rivolta a coloro che al **31 ottobre 2018** risultavano in possesso della qualifica di **imprenditore individuale** e l'hanno mantenuta fino al **1° gennaio 2019**.

Sotto il **profilo oggettivo**, si ricorda che possono essere **oggetto di estromissione unicamente gli immobili strumentali** ai sensi dell'[articolo 43, comma 2, Tuir](#). Sicché occorre avere riguardo a:

- gli immobili **strumentali per destinazione**, ossia quelli utilizzati esclusivamente e direttamente per l'esercizio dell'attività d'impresa;
- gli **immobili strumentali per natura**, ancorché **locati**. Trattasi dei fabbricati classificati nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10.

L'ultima Legge di Bilancio ha altresì esteso il regime della **cedolare secca** ai canoni di locazione derivanti dai **nuovi contratti** che sono stati e saranno stipulati nel corso dell'**anno 2019** dalle **persone fisiche** al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni, aventi a oggetto immobili destinati all'**uso commerciale**.

Rientrano nel regime impositivo opzionale i fabbricati classificati nella **categoria catastale C/1 – Negozi e botteghe** – nonché le **relative pertinenze**, che sono quelle classificate nelle categorie catastali **C/2** – Magazzini e locali di deposito – **C/6** – Stalle, scuderie e rimesse – e **C/7** – Tettoie chiuse e aperte – allorquando siano **congiuntamente locate**.

Le due disposizioni, quindi, si rivolgono entrambe, sotto il profilo oggettivo, ai **negozi** e alle **botteghe**. E il vantaggio fiscale complessivo derivante dall'**applicazione combinata** dei due regimi temporanei è quello che deriverebbe:

- dalla possibilità di sfruttare l'applicazione dell'aliquota dell'**8%** sulla **plusvalenza**

conseguente all'estromissione dal regime d'impresa del fabbricato, che può peraltro essere calcolata utilizzando come valore normale il **valore catastale** del C/1, in genere di gran lunga inferiore al suo valore di mercato. A tal riguardo si noti che per i C/1 il **moltiplicatore** da applicare alla rendita catastale rivalutata al fine di determinare il **valore catastale è particolarmente favorevole** risultando **pari a 40,8**;

- dall'applicazione della **tassazione piatta**, con **aliquota del 21%**, sui canoni di locazione relativi al contratto da stipularsi nel 2019 avente ad oggetto il negozio o la bottega **estromessa**, in luogo dell'imposizione **progressiva** che caratterizza l'Irpef, nonché dell'**imposta di registro**.

A ciò si aggiunga il **trattamento Iva** dell'estromissione che, solitamente, risulta essere **poco** o, addirittura, **per nulla penalizzante**.

Difatti, ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, numero 8-ter, D.P.R. 633/1972](#), la sola ipotesi nella quale deve essere applicata l'Iva è quella in cui l'estromissione sia effettuata dall'impresa **costruttrice** o di **ripristino entro i 5 anni** dall'ultimazione dei lavori.

Negli altri casi in cui l'operazione rientra nel campo di applicazione dell'Iva, il **regime naturale** è quello dell'**esenzione** con la conseguenza che **l'imposta non deve essere assolta**; va però fatta una **valutazione** sulla eventuale necessità di operare la **rettifica della detrazione**, in misura pari ai **decimi mancanti** al compimento del **decennio** dall'acquisto oppure dall'effettuazione di interventi incrementativi dell'immobile. Va da sé che, allorquando il C/1 sia stato acquistato **senza Iva** (da privato) oppure con Iva **indetraibile al 100%**, l'estromissione costituisce, rispettivamente, un'**operazione non soggetta** ovvero **esente ex articolo 10, comma 1, numero 27-quinquies, D.P.R. 633/1972**.

La **scadenza** per porre in essere l'estromissione è fissata in data **31 maggio 2019**; a tal fine rileva il **comportamento concludente** del contribuente, il quale dovrà:

- **contabilizzare** l'operazione sul libro giornale oppure sul registro dei beni ammortizzabili, per le imprese in contabilità semplificata;
- qualora l'operazione rientri nel campo di applicazione dell'Iva, emettere una **fattura elettronica per autoconsumo**.

Special Event

LA SIMULAZIONE DI UN LAVORO DI REVISIONE LEGALE TRAMITE UN CASO OPERATIVO – CORSO AVANZATO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ENTI NON COMMERCIALI

Enti non commerciali ed esenzione Imu: posizione “rigida” della Cassazione

di Luca Caramaschi

In un [**precedente contributo**](#) abbiamo esaminato come la **recente giurisprudenza di merito** ha configurato l'ipotesi di **esenzione da Imu e Tasi** per gli immobili che vengono direttamente utilizzati dagli enti non commerciali nella loro **attività “istituzionale”**.

In particolare **le pronunce richiamate** vertevano sui temi degli immobili **concessi in comodato** e quindi non utilizzati direttamente dall'ente non commerciale e su quello degli immobili **utilizzati dall'ente non commerciale** per lo svolgimento dell'attività in **regime di convenzionamento** con la Pubblica Amministrazione.

Sul primo tema, con la **sentenza n. 2696 del 27.4.2018**, l'undicesima sezione della **CTR Lazio** ha sostenuto che **va riconosciuta l'esenzione** anche se un **ente non commerciale** titolare di un immobile lo **concede in comodato** a un altro **ente non profit, qualora i due enti svolgano la stessa attività**, perseguono le medesime **finalità istituzionali** e per il suo utilizzo **non venga richiesto** dal concedente il pagamento di alcun **canone di locazione**.

Tale recente pronuncia non è avvenuta in un contesto isolato, atteso che anche con la precedente sentenza (la [**n. 271/2/2017 del 25.10.2017**](#)) della **CTP Reggio Emilia**, i giudici avevano riconosciuto l'esenzione da Imu per un immobile di un ente ecclesiastico che lo aveva concesso ad altro ente ecclesiastico per svolgervi attività didattica, facendo quindi ritenere agli operatori che, ai fini dell'esenzione, non dovesse sussistere la necessaria **coincidenza** tra chi “possiede” l'immobile e chi lo “utilizza” per **attività istituzionali** esenti dal tributo.

Nel solco di detto orientamento, peraltro, si è inserita anche la **CTR Lazio** la quale, con la **sentenza n. 2696 del 27.04.2018**, ha anch'essa affermato il principio per cui l'esenzione va riconosciuta se un ente non commerciale titolare di un immobile lo concede in **comodato** a un **altro ente non profit**.

Già nel [**precedente contributo**](#) si era osservato che, trattandosi di **giurisprudenza di merito**, occorre certamente attendere i rispettivi **giudizi di Cassazione** per capire se i citati principi verranno confermati anche in sede di esame di legittimità.

L'interesse è legittimo atteso che, con una sentenza del 2015, la **n. 15025**, la **Suprema Corte di Cassazione** aveva **categoricamente escluso l'esenzione** proprio nel caso di utilizzo in comodato di un immobile da parte di un ente diverso da quello che ne risultava titolare.

Seppur non direttamente riferita alle pronunce di merito sopra citate, la **Cassazione**, con la recentissima [ordinanza n. 8073 del 21.03.2019](#), si è collocata nel solco interpretativo tracciato nel 2015, confermando che, per l'**esenzione**, è **necessaria l'utilizzazione diretta, sovertendo quindi la favorevole conclusione cui era pervenuta la CTR Emilia Romagna** (sentenza depositata il 2 gennaio 2017) che aveva **rigettato l'appello** proposto da un Comune nei confronti di una Parrocchia con il quale l'Ente locale aveva richiesto il tributo riguardo a un immobile di proprietà della stessa Parrocchia, concesso in **comodato** ad una Associazione che gestiva un circolo ricreativo di ispirazione cristiana.

La **sentenza della CTR** aveva ritenuto infatti sussistenti i presupposti per usufruire della richiesta **esenzione dal tributo**, ai sensi dell'[articolo 7, comma 1, lett. i\), D.Lgs. 504/1992](#), ritenendo che l'attività svolta dalla succitata associazione fosse riconducibile ad **attività oggettivamente esente**, così come entrambi i soggetti, Associazione e Parrocchia, potessero fruire dell'esenzione Ici in virtù delle loro caratteristiche soggettive.

I **giudici di legittimità, al contrario**, hanno ricordato che l'**orientamento consolidato** è saldamente ancorato al **concetto di utilizzazione diretta** del bene da parte dell'ente possessore come condizione necessaria perché a quest'ultimo spetti il **diritto all'esenzione** previsto dal citato [articolo 7 D.Lgs. 504/1992](#), non ritenendo condivisibile la spettanza dell'agevolazione nei casi di **utilizzo indiretto**.

Anche in relazione alla seconda questione, quella riguardante gli immobili utilizzati per lo svolgimento di **attività in regime di convenzione con la P.A.**, si rinviene una recentissima pronuncia della **Corte di Cassazione** che, con l'[ordinanza n. 10124 dell'11.04.2019](#) ha aggiunto un ulteriore e forse decisivo "tassello" alla tesi che nega l'esenzione dai tributi locali in relazione agli immobili utilizzati per lo svolgimento di **attività sanitarie in convenzione**.

Con la richiamata pronuncia, infatti, i giudici di legittimità hanno sconfessato la posizione assunta dal Ministero Economia e Finanze con l'[articolo 4, comma 2, D.M. 200 del 19.12.2012](#), che, riprendendo i concetti espressi con precedente [circolare 2/DF/2009](#), ha ritenuto sempre svolte con modalità non commerciali le **attività accreditate, contrattualizzate o convenzionate con la P.A.**

Tale **provvedimento**, infatti, afferma la Cassazione, non ha valore di legge, andando quindi al di là dei suoi poteri, posto che l'[articolo 91-bis D.L. 1/2012](#) di cui il citato D.M. ne contiene l'attuazione, non demanda allo stesso la definizione del concetto di "**modalità non commerciali**" ma unicamente **l'individuazione delle modalità di calcolo** nei casi di utilizzazione mista di un immobile.

Viene così **confermata la posizione** espressa sempre dalla Cassazione con la precedente [sentenza n. 3528/2018](#) (e ancor prima dall'ordinanza della stessa [Corte n. 10754/2017](#)) nella quale i giudici di legittimità hanno stabilito che gli enti non commerciali **non sono esonerati** dal pagamento delle imposte locali per il fatto di essere **accreditati o convenzionati con la pubblica amministrazione**, non garantendo la sottoscrizione di una **convenzione con l'ente**

pubblico che l'attività venga svolta in **forma non commerciale** e che i compensi richiesti siano sottratti alla logica del profitto.

In virtù della ulteriore e recente pronuncia della Cassazione perde quindi peso la pur recente pronuncia della [CTR Lombardia sezione VIII, n. 4400 del 18.10.2018](#), con la quale i giudici di secondo grado avevano aperto uno spiraglio favorevole, affermando che non può essere contestata l'esenzione Imu ad un **ente non commerciale** che svolge attività di scuola dell'infanzia sulla base di accordi con l'amministrazione comunale che prevedono l'erogazione di **contributi in conto gestione** oltre a vincoli sulle tariffe in ragione delle fasce di reddito delle singole famiglie degli iscritti alla scuola.

È l'esistenza di tali vincoli ispirati ad un **principio di solidarietà** che, secondo i giudici di merito, impedirebbe all'ente una **gestione concorrenziale**, fatto che giustificherebbe il riconoscimento dell'**esenzione**.

Alla luce delle recentissime evoluzioni giurisprudenziali si comprende, pertanto, come i **giudici di legittimità interpretino i requisiti normativi** previsti per la fruizione dell'**esenzione da Imu e Tasi**, in relazione agli immobili utilizzati dagli **enti non commerciali** nella propria attività istituzionale, con **estrema rigidità**, nonostante le continue aperture verso una **interpretazione più "sostanziale"** da parte della **giurisprudenza di merito**.

Seminario di specializzazione

L'AVVIO DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: ASPETTI OPERATIVI E CASI PRATICI

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

Nelle indagini finanziarie il contraddittorio è sempre obbligatorio?

di Marco Bargagli

A mente dell'[articolo 32, comma 1, n. 2\), D.P.R. 600/1973](#) gli **uffici delle imposte** possono **invitare i contribuenti**, indicandone il motivo, a **comparire di persona** o per **mezzo di rappresentanti** per fornire **dati e notizie** rilevanti ai fini dell'accertamento **nei loro confronti**, anche con riguardo ai **rapporti ed alle operazioni bancarie** acquisiti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

I **dati e gli elementi raccolti dall'Ufficio** possono essere posti a base delle **rettifiche** e degli **accertamenti tributari**, se il contribuente non dimostra che **ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta** o che **non hanno rilevanza allo stesso fine**.

Alle stesse condizioni sono altresì posti **come ricavi** a base delle **stesse rettifiche ed accertamenti**, se **il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario** e **sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri** e, comunque, a **euro 5.000 mensili**.

L'attuale formulazione dell'[articolo 32, comma 1, n. 2\), D.P.R. 600/1973](#), con specifico riferimento alla parte relativa ai **prelievi bancari non giustificati**, è stata novellata dal **D.L. 193/2016** convertito, con modificazioni, dalla **L. 225/2016** a seguito dell'autorevole [sentenza n. 228/2014](#) emessa dalla **Corte Costituzionale**, nella quale la consulta ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** della presunzione, nella parte relativa ai **compensi conseguiti dai lavoratori autonomi**, sulla base della **fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali** contabilizzati sui conti bancari intestati agli stessi.

Per tale motivo, con effetto **dal 3 dicembre 2016**:

- è stata abrogata la **presunzione legale relativa ai prelevamenti non giustificati a carico dei professionisti**;
- a **carico delle imprese**, con riguardo ai **prelievi di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili**, opera ancora la **presunzione di evasione fiscale** ([articolo 32, comma 1, n. 2\), D.P.R. 600/1973](#)).

Con riferimento alle disposizioni sopra richiamate, sul contribuente sottoposto ad una verifica fiscale basata sugli **accertamenti bancari e patrimoniali**, **gravano precisi oneri probatori**.

Infatti, per effetto delle **presunzioni legali relative** previste dalla normativa di riferimento:

- i **versamenti non giustificati**, risultanti dai **conti correnti intestati al contribuente**, potranno essere considerati come **redditi sottratti a tassazione**;
- i **prelevamenti effettuati** che non risultano dalle scritture contabili, se non **viene indicato il beneficiario** delle somme, saranno considerati **maggiori ricavi o compensi** con conseguente **rettifica del reddito d'impresa**.

Anche la prassi operativa **ha fornito importanti chiarimenti** sul tema delle **indagini finanziarie** (cfr. **Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza**, volume II – parte IV – capitolo 5 “*Le indagini finanziarie nel corso dell'attività ispettiva: disciplina generale e regole procedurali*”, pag. 215 e ss).

Il citato documento di prassi rileva che, **affinché il sistema presuntivo previsto in subiecta materia operi pienamente**, è necessario che le indagini finanziarie siano **attivate ed eseguite secondo la specifica procedura indicata dalla normativa** prevista in tema di accertamento ai fini imposte dirette e Iva.

A tal proposito, la disciplina in esame **contempla la possibilità di invitare il contribuente a comparire di persona o a mezzo di rappresentante**: le richieste operate e le risposte ricevute devono risultare dal verbale sottoscritto.

In merito, risulta **ampiamente dibattuta** la questione riferita alla obbligatorietà o meno del contraddittorio e alle eventuali conseguenze derivanti dalla sua mancata effettuazione.

Per un lungo periodo, **valorizzando il dato testuale**, si è ritenuto che **l'invito rivolto al contribuente per fornire i dati e gli elementi giustificativi**, relativamente a quanto risultante dalla documentazione finanziaria acquisita agli atti del controllo, **costituisse oggetto di una semplice facoltà conferita agli organi di controllo**.

In particolare, i Supremi Giudici hanno **aderito a questa impostazione** riconoscendo la legittimità, ai fini dell'accertamento in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, dell'utilizzazione dei dati relativi ai movimenti dei conti correnti bancari del contribuente **anche in assenza di una apposita convocazione** dello stesso nella **fase istruttoria**.

Tuttavia, a fronte di tale prevalente orientamento, ha preso corpo anche **una diversa linea di pensiero** ispirata allo **Statuto dei diritti del contribuente**, che intende dare il giusto risalto alla **partecipazione del contribuente** nelle **principal fasi dell'attività ispettiva**, in un'ottica di un rapporto improntato a canoni di **collaborazione e buona fede** con l'Amministrazione finanziaria.

Di conseguenza, il **contraddittorio riferito alle indagini finanziarie** è stato talvolta **ritenuto fondamentale** ai fini della **legittimità dell'utilizzo delle presunzioni a carico del contribuente** (cfr. [Corte di cassazione, Sez. V, sentenza n. 18370/2015](#) e [Corte di cassazione, Sez. V, sentenza n. 4314/2015](#)).

Circa il **contraddittorio tra il Fisco e il contribuente** nell'ambito delle **indagini finanziarie**, con la recente [ordinanza n. 5777](#) pubblicata in **data 27.02.2019**, la suprema Corte di cassazione ha nuovamente confermato che l'invito al contribuente finalizzato a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'**accertamento** nei suoi confronti, espressamente previsto dall'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#), costituisce per l'Ufficio finanziario una **mera facoltà**.

Sullo specifico punto **gli Ermellini** hanno precisato che, in **tema di accertamento delle imposte sul reddito**, l'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#), nella parte in cui prevede l'invito al contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli accertamenti bancari, *"attribuisce all'Ufficio una mera facoltà, il cui mancato esercizio non determina l'illegittimità della verifica operata sulla base dei medesimi accertamenti, né comporta la trasformazione della presunzione legale posta dalla norma in presunzione semplice, con possibilità per il giudice di valutarne liberamente la gravità, la precisione e la concordanza e con il conseguente onere per il Fisco di fornire ulteriori elementi di riscontro"*.

Infine, **atteso il tenore letterale della disposizione e la discrezionalità ivi espressamente prevista**, non può:

- **ritenersi obbligatoria la convocazione del contribuente in sede amministrativa prima dell'accertamento;**
- **sostenersi che siffatta discrezionalità violi il diritto di difesa**, potendo l'Ufficio procedere al **ritiro eventuale del provvedimento**, nell'esercizio del **potere di autotutela**, in caso di **osservazioni e/o giustificazioni proposte dall'interessato**.

Seminario di specializzazione

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

PENALE TRIBUTARIO

La natura del pegno determina la sequestrabilità del conto corrente

di Angelo Ginex

In materia di reati tributari, la **sequestrabilità** dei conti correnti bancari, che risultino gravati da **pegno**, dipende dalla **natura regolare o irregolare** di quest'ultimo, la quale deve essere vagliata dal giudice facendo riferimento al contratto concluso fra il presunto evasore e l'istituto di credito.

È questo l'interessante principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 16763 del 17.04.2019**.

La vicenda trae origine dalla pronuncia di **rigetto** dell'appello proposto da un istituto di credito avverso l'ordinanza con cui il gip aveva negato la **richiesta di revoca del sequestro preventivo** di tre conti correnti, di un certificato di deposito e di alcune obbligazioni di un soggetto indagato per i reati di cui agli [articoli 2 e 8 D.Lgs. 74/2000](#).

Detto ultimo provvedimento era, dunque, oggetto di **ricorso per cassazione** per plurimi profili di illegittimità tra i quali figurava, ai fini che qui rilevano, la violazione degli [articoli 321 e 322-ter c.p.p.](#), in relazione all'[articolo 1851 cod. civ.](#).

In particolare, l'istituto bancario censurava la **qualificazione giuridica operata dal giudice** in relazione al contratto da esso concluso con il contribuente.

Infatti, stando alle doglianze della Banca, il giudice del Tribunale della Libertà avrebbe errato nel richiamare un solo punto del suddetto contratto, non essendosi avveduto di una **ulteriore e più specifica previsione**, che, in relazione ai pegini costituiti sui titoli di deposito, **consentiva al creditore di soddisfarsi immediatamente sulle somme portate dai titoli**.

Dal contenuto di detta ultima clausola, dunque, il giudice avrebbe potuto accorgersi della presenza di un **pegno irregolare**, sulla scorta del quale **non sarebbe stato possibile disporre il sequestro preventivo** funzionale alla confisca per equivalente delle somme contenute nel conto corrente, atteso il loro immediato acquisto a titolo di proprietà da parte del creditore.

I Supremi giudici, dichiarando **inammissibile il ricorso** dell'istituto di credito, hanno preliminarmente osservato come il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di sequestro preventivo o probatorio possa essere presentato solo per **mera violazione di legge o per apparente motivazione**, vizi che mancherebbero nel caso *de quo*, attesa l'esaurività delle

argomentazioni addotte dal giudice del riesame.

Infatti, pur partendo dal pacifico assunto secondo cui le somme costituite in pegno irregolare non possono essere sottoposte a sequestro, ad avviso dei Giudici di Piazza Cavour, i quali hanno così dato seguito ad un **emergente orientamento giurisprudenziale, la natura regolare o irregolare** della garanzia **prescinde dal nomen iuris** contrattualmente attribuito dalle parti e dalla circostanza per la quale la **somma di denaro rimanga depositata** nel conto corrente intestato al debitore e continui a produrre interessi.

Decisiva ai fini della legittimità del sequestro sarebbe, invece, la circostanza che, in caso di inadempimento del debitore, il **credитore possa soddisfarsi direttamente sulla cosa o sulle cose date a pegno ex articolo 1851 cod. civ.**, ovvero possa fissare un pubblico incanto ai sensi degli articoli 2796 e 2797 cod. civ. (Cfr. Cass., sent. 19500/2015; Cass., sent. 40318/2018).

Detto disvelamento, poi, non potrà non prescindere dall'**analisi del testo contrattuale** da parte del giudice, con la conseguenza che, qualora quest'ultimo, interpretando la previsione contrattuale, ricavi un'ipotesi di **pegno regolare**, egli non potrà che dichiarare **legittimo il sequestro**.

Orbene, venendo alla fattispecie oggetto di disamina, **dall'analisi ermeneutica della prima e più generica clausola**, censurata dall'istituto di credito e che gli conferiva il diritto, in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, di far vendere, con preavviso, dato in forma scritta, di cinque giorni, in tutto e in parte e anche in più riprese, con o senza incanto, i **titoli costituiti in pegno** a mezzo di intermediari autorizzati o di altra persona autorizzata a tali atti, ovvero, in mancanza, di ufficiale giudiziario, i **Giudici di Vertice hanno potuto apprezzare una forma di pegno regolare, dalla quale è conseguita la legittimità della misura ablatoria**.

Inoltre, pur essendo stata disvelata la **natura irregolare** del pegno sulla base della ulteriore clausola, ritenuta più confacente al caso di specie dall'istituto bancario, i Supremi giudici ne hanno comunque **escluso l'operatività, in quanto più specifica** rispetto alla precedente e dunque bisognevole di **un più adeguato sostrato probatorio**, peraltro non addotto, e per il quale non è stato possibile deliberare con certezza.

Per questo ordine di ragioni, il ricorso è stato **dichiarato inammissibile**, salvo comunque assolvere il ricorrente dalla rifusione delle spese processuali, attesa la peculiarità e novità delle questioni poste al vaglio dei giudici di legittimità.

Seminario di specializzazione
**L'AVVIO DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO:
ASPETTI OPERATIVI E CASI PRATICI**

Scopri le sedi in programmazione >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto



Come muoiono le democrazie


Steven Levitsky e Danile Ziblatt

Laterza

Prezzo – 20,00

Pagine – 328

Ormai è raro che il potere venga conquistato attraverso un golpe militare o comunque con la forza. Quasi tutti i paesi tengono regolarmente elezioni. Le democrazie muoiono ancora, ma con altri mezzi. Dalla fine della Guerra Fredda a oggi, a determinare la morte di una democrazia non sono quasi mai generali e soldati, ma gli stessi governi eletti. Leader eletti hanno sovvertito le istituzioni democratiche in Venezuela, Georgia, Filippine, Nicaragua, Perù, Polonia, Russia, Sri Lanka, Turchia, Ucraina e Ungheria. Oggi il tracollo di una democrazia comincia nelle urne. Steven Levitsky e Daniel Ziblatt attraversano la storia recente per identificare i passaggi cruciali e le condizioni che si ripropongono, seppure in diverse declinazioni, ogni volta che una democrazia viene gradualmente trasformata in regime autoritario da un leader eletto. Un processo messo in atto dall'interno delle istituzioni e con mezzi legali.



Leonardo Sciascia scrittore editore ovvero La felicità di far libri

Salvatore Silvano Nigro

Sellerio

Prezzo – 16,00

Pagine – 340

Dopo sedici anni tornano in libreria, con il corredo di nuovi documenti, le istantanee critiche di Leonardo Sciascia editore in casa Sellerio: un libro di cronache per bandelle, così esigue e così complete, oltre che di perentoria originalità, che convertono la forma inventiva e libera del saggio nei moduli strofici di essenziali biografie di libri o nella levità di racconti amabilmente eruditi. Sciascia ha reinventato gli spazi e la pratica del lavoro editoriale. Della costrizione esercitata dalla ristrettezza della pagina e dalla imprescindibile speditezza, ha fatto, senza forzature e senza sofferenze, le occasioni per una scrittura asciuttamente prensile e di grande estro nelle sue inconfondibili svoltature ritmiche. Un ritratto inedito di Sciascia editore si consegna quindi in questo libro, che i quadratini di copertina e le note editoriali dello scrittore raccoglie e distende come conversazione pubblica e privata insieme. Come nervatura di una biografia letteraria; se non di un'autobiografia disseminata nei libri che fecero la felicità di Sciascia lettore ed editore, e ricomposta in Catalogo e Biblioteca. Il fascino lento e la leggerezza strepitosa dell'erudizione seducono; e il lettore impegnano su «fatti diversi di storia letteraria e civile». In un altro modo può essere letto il libro. Come il racconto, per capitoli più o meno minimi, della storia di un'impresa editoriale inventata dalla letteratura di Sciascia, e che ora celebra se stessa nell'occasione congiunta del trentennale della morte dello scrittore e del cinquantesimo anniversario della casa editrice.



Cose più grandi di noi


Giorgio Scianna

Einaudi

Prezzo – 17,00

Pagine – 208

Iniziano gli anni Ottanta, l'aria sta cambiando: Milano lo sa, e lo sa bene anche Marghe, che quando esce dal carcere trova suo padre ad aspettarla. Come una bambina ubbidiente ha seguito il consiglio dell'avvocato, dissociandosi dal gruppo armato in cui si è trovata coinvolta quasi per caso. Ma la scarcerazione non è una liberazione: pur di uscire ha tradito tutti – compreso il suo Pietro, di cui ha perso le tracce – e ora non sa più chi è. E così, agli arresti domiciliari, scruta la casa di fronte, dove l'altra metà della sua famiglia continua a vivere. Questo libro è rivolto a chi, come Marghe, si avventura nell'impresa terribile e bellissima di trovare il proprio posto nel mondo. O a chi pensa di averlo già trovato. A Milano si respira un'aria feroce. Le Brigate Rosse stanno perdendo la loro battaglia contro lo Stato, e proprio per questo il cono d'ombra della violenza può raggiungere chiunque. Lo sa bene Marghe, che a diciotto anni esce dal carcere e trova suo padre ad aspettarla. Ha dovuto parlare, raccontare ai giudici quel poco che sapeva per ottenere gli arresti domiciliari che sconterà in un trilocale proprio davanti a casa. Affacciandosi alla finestra, Marghe intravede la tavola apparecchiata, la madre e la sorella che abitano la vita di tutti i giorni, e soprattutto Martino – lo stralunato fratello di quattordici anni – che, in un modo inaspettato e pericoloso, la tiene in contatto con il mondo esterno. Perché da sola con il padre nel nuovo appartamento, Marghe scopre di essere ancora prigioniera. Delle tre stanze che segnano il suo perimetro di libertà, di un conflitto con la madre che gli altri non capiscono, ma soprattutto di se stessa. Perché Marghe, travolta da cose più grandi di lei, ora ha addosso il marchio della traditrice. Giorgio Scianna torna a raccontare l'adolescenza come l'età più rivoluzionaria della vita. Questa volta il suo sguardo si concentra sul momento cruciale degli anni di piombo e sulla storia di una famiglia messa di fronte alla prova più dura.



Ho ballato di tutto

Paolo Butturini

Albatros

Prezzo – 13,40

Pagine – 160

Anacleto è un giornalista di un quotidiano romano che viene inviato a Verona, città dove ha vissuto a lungo e nella quale ha mosso i primi passi di cronista, per indagare su un possibile scandalo. Una storia simile gli capitò tanti anni prima, così Anacleto si trova ad investigare fra omicidi del passato e enigmi del presente, svelando il volto sconosciuto della città scaligera, un universo in cui danzano nostalgici del Duce, politicanti senza scrupoli, poliziotti onesti e corrotti, giornalisti e poteri più o meno forti. Un noir padano nell'eldorado del nordest, venato di ironia e di empatia per i perdenti. Con un intervento di Giovanni Bianconi.



Il castello dell'arsenico e altri racconti

Georges Simenon

Adelphi

Prezzo – 12,00

Pagine – 189

Alle cinque ero là, come gli altri giorni... Stavo mandando giù un sandwich, e intanto mi guardavo intorno distrattamente... E a un tratto ho notato una donna che mi osservava sorridente... «Non sono un dongiovanni, mi creda... Mi è sempre bastata mia moglie... «Ma quella lì... Mi sono subito chiesto che ci facesse in un locale così popolare... Le capita di andare al cinema, no?... Ha presente le dive americane, le vamp, come le chiamano?... «Be', dottore, avevo davanti agli occhi una vamp!...».



**Euroconference
CONSULTING**
I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,
per supportarti a 360° nella tua attività professionale
[scopri di più >](#)